

Aderente a CONFIMI Impresa

Ns. rif. 22371/FL/FZ/db

Vicenza, 6 maggio 2013

Spett.le  
**Ministero dello Sviluppo  
Economico**  
**Alla c.a. del Sig. Ministro  
Flavio Zanonato**

Spett. le  
**Ministero dell'Economia e delle  
Finanze**  
**Alla c.a. del Sig. Ministro  
Fabrizio Saccomanni**

*Signori Ministri,*

le urgenze del Paese sono molte. Quelle per il salvataggio delle PMI ancora di più !Fra queste, improcrastinabile è l'eliminazione dell'attuale normativa sulla **responsabilità per Iva e ritenute su appalti e subappalti** (art. 35, co.28 e ss, del D.L. 223/2006 come modificato dall'art. 13-bis del D.L. 83/2012). Un abominio che, oltre ad essere censurabile sotto parecchi profili costituzionali e comunitari:

1) **OSTACOLA** il regolare funzionamento dei rapporti fra imprese nuocendo negativamente al già gravemente provato **SISTEMA ECONOMICO NAZIONALE** (la norma, infatti, favorisce chi intende sospendere il pagamento dei corrispettivi contrattuali e, al contempo, contrasta chi li vuole onorare costringendolo – pena pesanti sanzioni - ad acquisire autocertificazioni sostitutive di atto notorio che comprovino la regolarità fiscale della controparte);

2) determina uno **SPROPORZIONARO AGGRAVIO AMMINISTRATIVO** poiché, allo scopo di contrastare il comportamento fraudolento di una piccola percentuale di operatori, impone, indistintamente a tutti, di surrogare compiti che sarebbero propri della Pubblica amministrazione;

3) è **INOPORTUNO, INIQUO** e pure **INUTILE** (il fornitore che fa le frodi autocertifica senza remore; quello che non le fa ma che è in ritardo con il fisco, si vede costretto ad autocertificare il falso, altrimenti, non incassa i propri crediti e muore per asfissia finanziaria).

**Non c'è più tempo da perdere**, vanno tolte tutte le disposizioni che soffocano la competitività delle PMI. La norma in analisi va eliminata o, quantomeno, vanno adottate soluzioni **più equilibrate ed eque** che favoriscano, piuttosto, l'innescarsi di un **sistema virtuoso** che spinga il debitore a rispettare le obbligazioni di pagamento. A tal riguardo **sarebbe sufficiente** (si veda il testo delle proposte di modifica indicate nell'allegato) l'introduzione di un'esimente per chi pagherà il corrispettivo nel termine (30 giorni) previsto dalla recente disciplina introdotta dal D.Lgs n. 192 del 9/10/2012 (attuazione della direttiva relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali). In questo modo, proprio per evitare responsabilità su inadempienze altrui, il debitore verrebbe "spinto" ad onorare le proprie obbligazioni e verrebbe così "assorbita" l'insostenibile proliferazione di autocertificazioni che si aggiungono alla già lunga lista di adempimenti giornalieri dal peso oramai insostenibile.

Nel ringraziare dell'attenzione, porgiamo distinti saluti.

Il Presidente

Flavio Lorenzin



Allegati:

- proposte di modifica normativa

## **Proposte di modifica della normativa in materia di responsabilità per Iva e ritenute negli appalti e subappalti**

1) Sostituire il **comma 28** dell'art. 35 del D.L. n. 223 del 4/7/2006 convertito con modificazioni dalla L. 4 agosto 2006, n. 248, come modificato dall'art. 13-bis del D.L. 83/2012 convertito, con modificazioni, dalla L. 7 agosto 2012, n. 134, e in vigore dal 12 agosto 2012, con il seguente:

*28. In caso di appalto di opere o di servizi, l'appaltatore risponde in solido con il subappaltatore, nei limiti dell'ammontare del corrispettivo dovuto, del versamento all'erario delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente e del versamento dell'imposta sul valore aggiunto dovuta dal subappaltatore all'erario in relazione alle prestazioni effettuate nell'ambito del rapporto di subappalto. La responsabilità solidale viene meno se l'appaltatore **ottempera al pagamento del corrispettivo nei termini di cui all'art. 4, comma 2 lettere a), b), c) e d) del D.Lgs. 9 novembre 2012 n. 192** oppure verifica, acquisendo la documentazione prima del versamento del corrispettivo, che gli adempimenti di cui al periodo precedente, scaduti alla data del versamento, sono stati correttamente eseguiti dal subappaltatore. L'attestazione dell'avvenuto adempimento degli obblighi di cui al primo periodo può essere rilasciata anche attraverso un'asseverazione dei soggetti di cui all'articolo 35, comma 1, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e all'articolo 3, comma 3, lettera a), del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322. L'appaltatore può sospendere il pagamento del corrispettivo fino all'esibizione della predetta documentazione da parte del subappaltatore. Gli atti che devono essere notificati entro un termine di decadenza al subappaltatore sono notificati entro lo stesso termine anche al responsabile in solido.*

2) Sostituire il **comma 28-bis** dell'art. 35 del D.L. n. 223 del 4/7/2006 convertito con modificazioni dalla L. 4 agosto 2006, n. 248, come modificato dall'art. 13-bis del D.L. 83/2012 convertito, con modificazioni, dalla L. 7 agosto 2012, n. 134, e in vigore dal 12 agosto 2012, con il seguente:

*28-bis. **Se il committente non ottempera al pagamento del corrispettivo nei termini di cui all'art. 4, comma 2 lettere a), b), c) e d) del D.Lgs. 9 novembre 2012 n. 192, il medesimo committente** è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 5.000 a euro 200.000 se gli adempimenti **fiscali** di cui al comma 28 non sono stati correttamente eseguiti dall'appaltatore e dal subappaltatore. Ai fini della predetta sanzione si applicano le disposizioni previste per la violazione commessa dall'appaltatore.*

3) Nel **comma 28-ter** dell'art. 35 del D.L. n. 223 del 4/7/2006 convertito con modificazioni dalla L. 4 agosto 2006, n. 248, come modificato dall'art. 13-bis del D.L. 83/2012 convertito, con modificazioni, dalla L. 7 agosto 2012, n. 134, eliminare il termine **“fornitura”**.

### **Motivazioni**

L'art. 35, co.28 e ss, del D.L. n.223/2006, come da ultimo riformulato dall'art. 13-bis del D.L. 83/2012 contiene disposizioni che prevedono in capo a committenti e appaltatori responsabilità legate ad inadempimenti fiscali, non propri, ma di terzi. La norma, di fatto, impone ai suddetti committenti e appaltatori compiti di verifica che sono propri della pubblica amministrazione a favore della quale la norma concede la possibilità di irrogare pesanti sanzioni (da € 5.000 ad € 200.000) e di invocare la responsabilità solidale per il mancato versamento di Iva e ritenute relative al reddito di lavoro dipendente da parte rispettivamente dell'appaltatore e subappaltatore.

La norma vigente prevede altresì la possibilità per committente e appaltatore di sospendere i pagamenti nei confronti di appaltatori e subappaltatori se non viene, da quest'ultimi, esibita idonea documentazione attestante che l'Iva e le ritenute dovute all'Erario in relazione al rapporto di appalto e subappalto sono state correttamente eseguiti nei termini, se già scaduti alla data di versamento del corrispettivo.

Con circolare n. 40/E del 8/10/2012 l'Agenzia ha precisato che, in alternativa all'asseverazione professionale (adempimento eccessivamente oneroso), l'idonea documentazione cui fa riferimento la norma può essere rappresentata anche da una dichiarazione sostitutiva ex DPR n. 445/2000 (e quindi con rilevanza penale) con cui l'appaltatore/subappaltatore attesti l'avvenuto adempimento degli obblighi chiesti dalla disposizione. La precisazione non ha risolto i delicati problemi operativi legati alla disciplina in analisi. C'è chi è in regola con i versamenti erariali e (complicazioni amministrative a parte) può usare l'autocertificazione per inibire al debitore la possibilità di eccepire la sospensione dei pagamenti, chi la rilascia a prescindere (cioè proprio quei soggetti che la norma vuole colpire) e chi, purtroppo in difficoltà finanziaria, proprio in attesa di incassare i corrispettivi per regolarizzare la propria posizione fiscale dovrà autocertificare il falso (e sottoporsi al rischio di azioni penali) per cercare di evitare un matematico fallimento.